



**OPERA NAZIONALE ASSISTENZA MILITARI ARMA CARABINIERI
(O.N.A.O.M.A.C.)**

N. 0614/4 di prot.

00192 - Roma, 05 dicembre 1988

OGGETTO: Assistenza in famiglia agli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri.

- 1) L'Opera può assistere i giovani orfani di:
 - A) militari dell'Arma dei Carabinieri di qualsiasi grado deceduti mentre erano in servizio effettivo;
 - B) militari dell'Arma dei Carabinieri di qualsiasi grado deceduti in congedo e che godevano di pensione per il servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri.
- 2) Tale tipo di assistenza è praticata nei confronti dei minori:
 - A) dalla nascita fino al termine delle scuole elementari;
 - B) studenti della scuola media inferiore e superiore.
- 3) Per ottenere detta assistenza chi esercita la patria potestà o la tutela dell'orfano deve far pervenire all'O.N.A.O.M.A.C. domanda corredata dai seguenti documenti:
 - A) estratto dell'atto di nascita del minore;
 - B) stato di famiglia;
 - C) atto notorio (oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) da cui risulti il nome di chi esercita la patria potestà o la tutela del minore;
 - D) certificato scolastico di iscrizione e regolare frequenza.
- 4) Una volta ammesso all'assistenza in famiglia l'orfano potrà beneficiare della concessione anche negli anni successivi soltanto se chi esercita la patria potestà o la tutela del minore farà pervenire all'O.N.A.O.M.A.C. per ciascun orfano assistito:
 - A) entro il 31 dicembre di ogni anno, il certificato scolastico di iscrizione e frequenza;
 - B) al termine di ogni anno scolastico, il certificato (o la pagella per i frequentatori delle scuole elementari) contenente i voti o il giudizio riportati nello scrutinio o negli esami.
- 5) Il sussidio per l'assistenza in famiglia copre tutto l'arco dell'anno solare e viene spedito in due rate semestrali.
- 6) Per i minori nuovi ammessi l'assistenza decorre dall'inizio del semestre, nel senso cioè per le domande pervenute dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre, la decorrenza è rispettivamente 1° gennaio e 1° luglio, sempre che il decesso sia avvenuto prima di tali date altrimenti decorrerà dalla data del decesso stesso.
- 7) L'assistenza cessa:
 - con il conseguimento di un qualsiasi diploma di scuola media superiore ed ai licenziati l'assistenza verrà protratta fino al 31 dicembre successivo;
 - con il raggiungimento del limite di età stabilito dalle norme statutarie;
 - per quanto disposto al successivo n. 8 lett. C.
- 8) Il Ministero della Difesa, con dispaccio n. 1386 in data 31 gennaio 1977, ha inoltre stabilito le seguenti altre modalità di assistenza in famiglia, alle quali l'O.N.A.O.M.A.C. dovrà attenersi:
 - A) agli orfani che per validi documentati motivi frequentano scuole private, il contributo è concesso per metà all'inizio dell'anno scolastico e per l'altra metà alla fine, a conseguita promozione alla classe superiore presso una scuola statale o parificata; la mancata promozione fa perdere diritto alla seconda rata;
 - B) agli orfani frequentatori di scuole statali o parificate che ripetono per non più di due anni classi della scuola media superiore, il contributo è ridotto di un terzo per il primo anno e della metà per il secondo;
 - C) gli orfani respinti per più di due anni in un ciclo di studi della scuola media superiore non danno diritto all'assistenza. Vengono considerati ripetenti ai fini dell'assistenza anche quelli che cambiano corso di studi;
 - D) agli orfani che, al termine della scuola media inferiore anziché iscriversi a corsi regolari delle scuole medie superiori, si iscrivono a particolari corsi di studio presso qualificati istituti non statali è concesso - a corso ultimato con esito positivo e dietro presentazione di regolare ricevuta rilasciata dalla scuola, ente o privato - un contributo, ad insindacabile giudizio della presidenza e a seconda delle disponibilità finanziarie dell'Opera;
 - E) agli orfani che si iscrivono a qualificate scuole private per frequentarvi corsi intesi a recuperare due anni

perduti nel corso delle scuole medie superiori statali per cause indipendenti dalla loro volontà, e concesso un contributo da erogarsi per metà all'atto della iscrizione e per l'altra metà al termine dell'anno scolastico a superato esame di idoneità o licenza presso un istituto statale. L'assistenza può essere protratta per un secondo anno nel caso in cui il giovane sia riuscito ad ottenere nell'anno precedente la idoneità alla classe superiore.

9) A decorrere dal 1° gennaio 1988 è previsto un sussidio di "FINE ASSISTENZA" dell'importo di L. 1.600.000.

A) Possono beneficiare di tale sussidio coloro che:

- conseguono un qualsiasi diploma di scuola media superiore prima del 21° anno di età e non si iscrivono all'università od a corsi equipollenti;
- si ritirano dallo studio per qualsiasi ragione prima del raggiungimento del 21° anno di età;
- raggiungono, in ogni caso, il 21° anno di età.

COLORO CHE ABBIANO PERCEPITO IL SUSSIDIO DI "FINE ASSISTENZA" NON POTRANNO BENEFICIARE DI ULTERIORI SUSSIDI ANCHE SE DOVESSERO SUCCESSIVAMENTE RIPRENDERE GLI STUDI, ANCHE UNIVERSITARI.

B) Per gli assistiti che dopo aver conseguito il diploma di scuola media superiore si iscrivono all'università o a corsi equipollenti è invece prevista la concessione di un contributo di uguale importo per l'immatricolazione al 1° anno di corso, nonché la prosecuzione dell'assistenza anche per gli anni successivi, nel rispetto di tutte le norme che regolano tale assistenza.

Essi percepiranno il contributo di "FINE ASSISTENZA" soltanto dopo il conseguimento della laurea mentre non ne avranno diritto se dovessero abbandonare gli studi precedentemente.

C) Il sussidio di cui alla lettera A deve essere richiesto con domanda, in carta semplice, a questa presidenza.

E' ABROGATA OGNI DISPOSIZIONE IN CONTRASTO CON LE PRESENTI NORME.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
— Gen. C.A. (a) Pietro LORENZONI —